

# ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI AMBITO N. 5 SEBINO

Comuni di: Iseo, Corte Franca, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio D'Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

# LINEE GUIDA PER PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI A SOSTEGNO DELLA <u>VITA INDIPENDENTE</u> PER PERSONE CON GRAVE DISABILITA'

D.G.R. X/7856 del 12/02/2018

Anno 2018

# 1. DEFINIZIONE VITA INDIPENDENTE

Per *Vita Indipendente*, nell'ambito delle presenti linee guida, si intende la possibilità per una persona con grave disabilità fisico-motoria di poter vivere in autonomia, avendo la possibilità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta, con le sole limitazioni che hanno le persone senza disabilità.

Base fondamentale di ogni progetto di Vita Indipendente è la disponibilità di interventi di assistenza personale.

# 2. DESTINATARI

Sono destinatari di progetti di aiuto per una vita indipendente

- le persone con grave disabilità fisico-motoria;
- di età compresa tra i 18 e 64 anni;
- in possesso della certificazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992;
- residenti nel territorio di competenza dell'Ambito n. 5 Sebino (comuni di Cortefranca, Iseo, Marone, Monticelli Brusati, Monte Isola, Passirano, Paderno F.C, Provaglio d'Iseo, Sulzano, Sale Marasino, Paratico, Zone);
- le persone che non usufruiscono contemporaneamente di altro intervento a valere sulle risorse della D.G.R. 7856/2018, misura B2;
- le persone in condizioni di gravissima disabilità beneficiarie della misura B1, previste dalla DGR 7856/2018, per le quali sia indicato l'avvio di un progetto per la vita indipendente;
- in possesso di ISEE in corso di validità di valore uguale o inferiore a € 20.000,00.

Tali progetti prevedono la capacità di autodeterminazione della persona in condizione di disabilità.

## 3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

I progetti dovranno riguardare la definizione di percorsi di accompagnamento in favore di persone con grave o gravissima disabilità fisico motoria, con capacità di esprimere la propria volontà, che intendono realizzare il proprio progetto di vita senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e con regolare contratto.

Il progetto deve quindi prevedere:

- la presenza di personale di assistenza per un numero di ore adeguate ai bisogni della persona che richiede l'attivazione del progetto;
- l'assunzione di personale con regolare contratto di lavoro;

- l'individuazione delle azioni/interventi che devono essere assicurate dal personale di assistenza. Tali azioni possono riguardare tutti gli ambiti di vita della persona ed in specifico attività :
- di cura della persona (igiene, vestizione, alimentazione, mobilizzazione);
- di cura dell'ambiente domestico e di vita (organizzazione dell'abitazione, abbigliamento, preparazione pasti, commissioni e disbrigo pratiche);
- di supporto in ambito lavorativo e/o formativo;
- che favoriscono le uscite, l'integrazione sociale, la partecipazione ad attività sportive e del tempo libero.

L'assistenza personale può essere complementare ad altri interventi e servizi connessi alla domiciliarità.

Sono esclusi dal finanziamento progetti che prevedono l'inserimento, anche temporaneo, in strutture diurne e residenziali..

# 4. PERSONALE IMPIEGATO

La persona con disabilità grave sceglie autonomamente il proprio assistente personale e deve provvedere a regolarizzare il rapporto di lavoro con lo stesso mediante un contratto di lavoro di tipo privato, nel rispetto della normativa vigente.

La titolarità e la responsabilità della scelta e della gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del richiedente.

## 5. MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Il progetto individualizzato assistenziale (PAI) viene definito tra la persona disabile e gli operatori di riferimento che hanno in carico la situazione (Comune e/o ASST).

La persona interessata, **ENTRO IL 18/05/2018** presenta al proprio Comune di residenza, sul modulo allegato alle presenti Linee Guida, una richiesta corredata da:

- copia del certificato di handicap grave o da verbale di invalidità civile (art. 3, comma 3 della L. 104/92);
- ISEE in corso di validità.

Il servizio sociale del comune di residenza del richiedente, completata l'istruttoria delle richieste pervenute, entro il 23/05/2018 provvede ad inviare le stesse all'Ufficio di Piano domanda corredata da:

- Progetto individualizzato e piano personalizzato d'intervento (con precisazione della tempistica, della descrizione e quantificazione delle necessità di assistenza personale, dei relativi costi, ecc.).
- Scheda di valutazione delle fragilità sociali della persona beneficiaria dell'intervento (scheda TRIAGE, scheda ADL, scheda IADL).

L'Ufficio di Piano provvederà ad istruire le stesse e a trasmetterle all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione del piano dei finanziamenti.

#### 6. RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

Sono riconosciute come rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per il pagamento dell'assistente personale.

La rendicontazione contabile deve essere presentata in copia al comune di residenza che provvederà a trasmetterla all'Ufficio di Piano, per la liquidazione. I documenti originali dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali verifiche.

## 7. REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Il mancato rispetto delle disposizioni definite nelle presenti linee guida determinerà la sospensione del finanziamento e, nel caso di mancate giustificazioni delle contestazioni segnalate per iscritto nei tempi previsti, la revoca dello stesso.

In particolare possono determinare la revoca del finanziamento:

- l'utilizzo delle risorse economiche per scopi diversi da quelli definiti nel presente documento e previsti nel progetto individualizzato;
- documentazione di spesa non pertinente;
- mancato rispetto della normativa riguardante il contratto di lavoro degli assistenti personali.

## 8. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

L'Assemblea Distrettuale dei Sindaci ha previsto di destinare al sostegno di tale tipologia di intervento la somma complessiva di euro 10.000,00 complessivi, somma eventualmente integrabile, anche sulla base dell'andamento degli altri interventi previsti a valere sulle risorse del Fondo non Autosufficienza e del numero di richieste che verranno presentate dai cittadini.

Il totale del valore del buono mensile assegnato ad ogni singolo progetto non potrà superare il 70% del costo complessivo sostenuto dal richiedente per il pagamento del personale di assistenza nel periodo oggetto del finanziamento, nel limite massimo di spesa ammissibile pari ad euro 800,00 mensili, da calcolare per il numero di mensilità per le quali il beneficio è riconosciuto (9 mensilità). Nel caso in cui la spesa sostenuta dal singolo richiedente sia inferiore al limite massimo di euro 800,00 mensili, il valore del buono mensile verrà riparametrato, allo scopo di assicurare la copertura massima del 70% della spesa sostenuta.

In relazione al numero di richieste che perverranno e tenuto conto del fondo destinato al sostegno di tale tipologia di interventi, nonché dell'andamento generale delle altre tipologie di richieste, la percentuale di finanziamento sopra indicata potrà essere ulteriormente ridotta su valutazione dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci.

Qualora si renda necessario stilare una graduatoria di richiedenti il buono sociale, si considererà il valore ISEE come criterio per la formazione della stessa.

Il finanziamento verrà attribuito sotto forma di "Buono mensile", il cui valore sarà determinato dalla spesa effettivamente sostenuta nel mese di riferimento dal titolare del Progetto per il pagamento dell'assistente personale, secondo la percentuale di finanziamento attribuito al Progetto e nel limite del finanziamento totale assegnato.

I finanziamenti attribuiti ai diversi progetti saranno liquidati dall'Ufficio di Piano, che provvederà a liquidare quanto dovuto ai singoli beneficiari, con le specifiche di cui sopra.